

COMUNE DI ROSSANO VENETO
PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONI CON IL CAF ACLI SRL PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ISTANZE PREVISTE DALLE LEGGI 431/98 E 448/98 E PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DELLA TARIFFA SOCIALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI, E PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI - TRIENNIO 2013/2016 (A DECORRERE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA STESSA).

L'anno **duemilatredici** addì **SEI** del mese di **AGOSTO** alle **ore 18.00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

	Presenti	Assenti
1. MARTINI MORENA - Sindaco	*	
2. CAMPAGNOLO GIORGIO - Assessore	*	
3. MARINELLO UGO “		*
4. GANASSIN PAOLA “	*	
5. ZONTA MARCO “	*	

Assiste alla seduta il **Segretario Comunale a scavalco ZANON Dott. Giuseppe .**

Il Sindaco MARTINI Dott.ssa Morena assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CAF ACLI Srl PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ISTANZE PREVISTE DALLE LEGGI 431/98 E 448/98 E PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DELLA TARIFFA SOCIALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI, E PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI - TRIENNIO 2013/2016 (A DECORRERE DALLA DATA SOTTOSCRIZIONE DELLA STESSA).

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

- Che l'art. 25 della L. 328 del 8/11/2000 prevede che per l'accesso ai servizi relativi a prestazioni sociali agevolate la verifica economica del richiedente debba essere effettuata secondo le disposizioni previste dal D.L. 31/03/98 N. 109, come modificato dal D.L. 3/5/2000 N. 130.
- Che il DM 25 maggio 2001 n. 337 dà attuazione al D.L. 130 e prevede che il Comune riceva la domanda correlata dall'attestazione INPS relativa all'ISEE o, in mancanza di quest'ultima, debba ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all'INPS e consegnare al richiedente l'attestazione INPS che certifica l'ISEE nonché trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento;
- Che il Comune, che eroga servizi sociali agevolati per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda correlata dell'attestazione ISEE, può affidare a terzi anche il servizio di raccolta di tale documentazione
- Che l'INPS ha stipulato in data 6/11/2001 una convenzione con il CAF ACLI per affidare a quest'ultimo, in base a quanto previsto dal D.lgs. 31 marzo 1998 n.109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000 n.130 e dall'art.3 comma 2 del DPCM 18 maggio 2001, la raccolta e l'invio, tramite trasmissione telematica, delle dichiarazioni raccolte all'Istituto, la conseguente consegna all'utente del calcolo e dell'attestazione INPS relativa all'indicatore della situazione economica equivalente;
- Che il CAF ACLI, in base al D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D.lgs. 28 dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti al n. 35;
- Che, in base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o, dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
- VISTO che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico;
- VISTO che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- VISTO che il Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 ha istituito il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, il c.d. "bonus gas", in favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;

- VISTO che il Decreto Legge di cui sopra, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, prevede di utilizzare l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO che il Decreto Legge 29 novembre 2008 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- che la delibera 6 luglio 2009 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, definisce le modalità applicative del regime di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici;

POSTO che il Comune di Rossano Veneto con deliberazione di G.C. n. 48 del 10/05/2010 ha approvato la convenzione con il Caf Acli srl per la gestione dei dati relativi alle istanze per la gestione dei dati relativi alle istanze previste dalle leggi 431/98 e 448/98 – periodo 2010-2013 a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa;

PRECISATO che, come altresì previsto all'art. 6 della bozza di convenzione allegata sub A) al presente atto, le attività di compilazione dichiarazione sostitutiva unica ISEE senza trasmissione all'INPS sono gratuite mentre l'attività di compilazione dichiarazione sostitutiva unica ISEE relativa alle domande di assegno di maternità e nucleo familiare numeroso è dovuto un compenso pari ad € 5,00 + IVA, ed € 5,00 + IVA per ogni pratica elaborata e trasmessa in caso di elaborazione e trasmissione di domanda per il contributo regionale per l'affitto (Fondo Sostegno Affitti, FSA).

PRECISATO che, come previsto all'art. 8 della bozza di convenzione allegata sub B) al presente atto, per ogni pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE o consegnata in formato cartaceo al Comune è dovuto un compenso pari ad € 5,00+ IVA;

VISTI i testi di convenzione allegati sub A) e sub B) proposti dal CAF ACLI Srl e ritenuto di procedere alla sottoscrizione delle stesse facenti parte integrante e sostanziale del presente atto tra il Comune di Rossano Veneto e il CAF sopracitato per l'attuazione delle istanze relative alle dichiarazioni ISEE per prestazioni sociali agevolate, per gli assegni il nucleo familiare numeroso, di maternità, di contributo per fornitura energia elettrica e fornitura gas naturale;

Ritenuto altresì di stabilire che le su indicate Convenzioni avranno validità di tre anni dalla sottoscrizione della stessa;

DELIBERA

1. di avvalersi per il triennio 2013-2016 (con inizio dalla data sottoscrizione della stessa) della collaborazione del CAF ACLI per la raccolta e la gestione delle domande relative alla dichiarazione ISEE, relative agli assegni di maternità, nucleo familiare (Legge 448/98), per i contributi relativi al sostegno alla locazione (Legge 431/98) e per le domane di contributo per fornitura energia elettrica e fornitura gas naturale;

2. di approvare lo schema di convenzione nel testo assunto a parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato sub A);

3. di approvare lo schema di convenzione nel testo assunto a parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato sub B);

3. di demandare al Responsabile Servizi Sociali l'assunzione degli atti di impegno e liquidazione conseguenti al presente atto deliberativo;

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000:

❖ VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile Servizio Tecnico
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giuseppe Zanon)

❖ VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile Servizio Contabile
e Gestione delle Entrate
(F.to Zelia Rag. PAN)

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione sujestesa.

La Giunta Comunale con votazione palese favorevole la approva.
Con separata votazione favorevole unanime altresì la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^a comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Allegato A)

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL SOGGETTO RICHIEDENTE GLI ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE, DI MATERNITÀ, PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PREVISTO DALLA L. 431/98 ART. 11.

L'anno duemilatredici, il giorno del mese di
nella sede Municipale del Comune di Rossano Veneto (VI),

Tra

Il Comune di Rossano Veneto (P. IVA 00261630248) rappresentato dal Segretario Comunale Dr _____, nato a _____ il _____ C.F. _____

E

Il CAF ACLI con sede in Roma, Via Marcora 18/20 C.F. e partita Iva 04490821008, rappresentato dalla società Acli Service Vicenza srl con sede in via Fermi 203 a Vicenza, P.I. e C.F. 00931370241, nella persona del legale rappresentante sig. Serafino Angelo Zilio, nato a Schiavon (VI) il 29/1/43 e residente a Valdagno in via Fermi 8.

PREMESSO

- Che l'art. 25 della L. 328 del 8/11/2000 prevede che per l'accesso ai servizi relativi a prestazioni sociali agevolate la verifica economica del richiedente debba essere effettuata secondo le disposizioni previste dal D.L. 31/03/98 N. 109, come modificato dal D.L. 3/5/2000 N. 130.
- Che il DM 25 maggio 2001 n. 337 dà attuazione al D.L. 130 e prevede che il Comune riceva la domanda correlata dall'attestazione INPS relativa all'ISEE o, in mancanza di quest'ultima, debba ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all'INPS e consegnare al richiedente l'attestazione INPS che certifica l'ISEE;
- Che il Comune, in base al DM 25 maggio 2001 n. 337, deve ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno di maternità e/o per i nuclei familiari con tre figli minori, correlate dall'attestazione INPS relativa all'ISEE o, in mancanza di quest'ultima, deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all'INPS e consegnare al richiedente l'attestazione INPS che certifica l'ISEE; trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento, intenda affidare a terzi, sulla base di apposita convenzione, tale servizio;
- Che il Comune, che eroga servizi sociali agevolati per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda correlata dell'attestazione ISEE, intenda affidare a terzi anche il servizio di raccolta di tale documentazione
- Che l'INPS ha stipulato in data 6/11/2001 una convenzione con il CAF ACLI per affidare a quest'ultimo, in base a quanto previsto dal D.lgs. 31 marzo 1998 n.109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000 n.130 e dall'art.3 comma 2 del DPCM 18 maggio 2001, la raccolta e l'invio, tramite trasmissione telematica, delle dichiarazioni raccolte all'Istituto, la conseguente consegna all'utente del calcolo e dell'attestazione INPS relativa all'indicatore della situazione economica equivalente;
- Che il CAF ACLI, in base al D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D.lgs. 28 dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti al n. 35;
- Che, in base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di una società di servizi il cui capitale

sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o, dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

VISTO

- Che il D.lgs. 31 marzo 1998 n.109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000 n.130, ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- Che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998 n.109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000 n.130, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, di validità annuale e per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S., ai sensi del decreto sopra citato;
- Che ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.lgs. 31 marzo 1998 n.109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000 n.130, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Il CAF ACLI si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- A. sportello informativo sull'ISE e ISEE
- B. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e nucleo familiare con tre figli minori
- C. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di contributo per il sostegno alla locazione previsto dalla L. 431/98 art. 11.

In particolare, la Società ACLI effettuerà:

- in relazione al punto A:
 - l'accoglienza dei cittadini e l'informazione relativamente all'ISEE e all'ISE nonché alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica;
 - se richiesto dal cittadino in applicazione della convenzione, assistenza alla compilazione ed invio all'INPS per via telematica, consegna al cittadino dell'attestazione INPS relativa al calcolo e all'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare;
- in relazione al punto B:
 - l'accoglienza dei richiedenti l'assegno di maternità o del nucleo fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
 - la compilazione e la stampa del modello di richiesta dell'assegno di maternità o del nucleo;
 - la verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE
 - la consegna al Comune dell'elenco dei richiedenti gli assegni di maternità e per il nucleo per l'autorizzazione alla concessione degli stessi;

- la trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso l'assegno;
 - l'eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi;
- in relazione al punto **C** :
- l'accoglienza dei richiedenti il contributo fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
 - la verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE
 - la compilazione e la stampa del modello di richiesta per accedere al contributo per il sostegno alla locazione previsto dalla L. 431/98 art.11;
 - la consegna al Comune delle richieste raccolte;
 - L'archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi;

ARTICOLO 2

Il Comune si impegna a:

- curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini sulle modalità di accesso alle prestazioni oggetto del presente accordo e sulle sedi del CAF operative comunicando, altresì, l'orario di apertura degli sportelli operanti;

ARTICOLO 3

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni della legge 675, in particolare per quanto concerne gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.

ARTICOLO 4

Il CAF potrà operare nel territorio tramite i soggetti previsti dall'art. 11 del D. M. 31 maggio 1999 n. 164 ed in particolare, per quanto concerne la presente convenzione, il CAF ACLI opererà tramite la seguente società di servizio: Acli Service Vicenza srl;

ARTICOLO 5

Il CAF ACLI, attraverso apposita polizza assicurativa che garantisca adeguata copertura, si fa carico dei danni provocati da errori materiali e inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

ARTICOLO 6

Le attività di cui al punto **A** sono svolte gratuitamente in quanto rientranti nella convenzione con INPS.

Il Comune per le attività di cui ai punti **B, C** riconosce un compenso pari a Euro 5,00 più IVA per ogni pratica elaborata e trasmessa.

Gli importi relativi ai punti B, C determinati sulla scorta di una valutazione tecnica posta in essere dai CAF con riferimento all'impegno ed ai mezzi tecnici da utilizzare per siffatti servizi, saranno aggiornati ogni anno tenendo conto della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dell'anno precedente.

Il CAF ACLI si impegna a garantire la totale gratuità delle prestazioni rese nei confronti dei cittadini residenti nel comune.

ARTICOLO 7

Il pagamento dei compensi di cui al punto 6 avverrà a 60 gg. data ricevimento fattura emessa a seguito della trasmissione dei dati al Comune o ad altro Ente definito dallo stesso o dalla legge, mediante bonifico bancario, con valuta fissa per il beneficiario a 60 giorni data fattura.

ARTICOLO 8

La presente convenzione ha durata di tre anni. Il rinnovo potrà avvenire previa adozione di apposito atto da parte del Comune.

Al fine della gestione delle domande per la fruizione di altri servizi a tariffa agevolata, riduzione di tasse o ticket, forniti o gestiti dal Comune e non contemplati nell'art.1 della presente convenzione, le parti si riservano di attivare momenti di confronto per l'adeguamento o per formulare nuova convenzione.

ARTICOLO 9

Il foro competente per le eventuali controversie sarà quello del Comune e di conseguenza il CAAF dovrà eleggere domicilio legale nell'ambito del Foro stesso.

Il

Per l'Amministrazione Comunale

Per il CAF ACLI

Letto, approvato e sottoscritto.

Allegato B)

Convenzione per la gestione della richiesta della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 “bonus tariffa sociale” e per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati, ai sensi del decreto legge 29 novembre 2008, n.185 convertito in Legge con modificazioni all’articolo 1 della Legge 28 gennaio 2009, n.2.

L'anno 2013 il giorno del mese di nella sede Municipale del Comune di Rossano Veneto (VI),

tra

Il Comune di Rossano Veneto (P. IVA 00261630248) rappresentato dal Segretario Comunale Dr _____, nato a _____ il _____ C.F. _____
e

il CAF ACLI SRL, p.iva 04490821008 iscrizione all'albo n° 35 con sede in ROMA – CAP 00153 – Via Marcora n. 18/20, in seguito denominato semplicemente CAF, rappresentata dalla società di servizio Acli Service Vicenza srl con esso convenzionata, nella persona del legale rappresentante Serafino Angelo Zilio, nato a Schiavon (VI) il 29/1/43 e residente a Valdagno in via Fermi 8.

PREMESSO

- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- che il Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 ha istituito il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, il c.d. “bonus gas”, in favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
- che il Decreto Legge di cui sopra, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, prevede di utilizzare l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni,

- che il Decreto Legge 29 novembre 2008 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
 - che la delibera 6 luglio 2009 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, definisce le modalità applicative del regime di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici;
 - che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;
 - Che, ai sensi dell'art.4 comma terzo D.Lgs. 31 marzo 1998 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;
 - Che i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
 - Che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
 - Che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
- Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(servizio ISEE)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- sportello informativo sull'ISE ed ISEE;
- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni;

- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;

Art. 2

(servizio bonus tariffa sociale)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- Accoglienza dei cittadini e verifica dei requisiti per l'accesso alla compensazione;
- Assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione
- verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;
- fornire al Comune l'elenco delle sedi CAF presenti sul territorio;
- rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda;

Art. 3

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio.

Art. 4

Il CAF trasmette alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe Energetiche) i dati secondo le modalità definite.

Art. 5

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

Art. 6

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Art. 7

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il CAF dichiara di sollevare il Comune di Rossano Veneto (VI) rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art. 8

Per i servizi oggetto della presente convenzione il Comune si impegna a corrispondere euro 5,00 + IVA per ogni pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE o consegnata in formato cartaceo al Comune.

Il compenso sarà corrisposto entro 30gg dalla data di emissione della fattura, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE.

Art. 9

Il CAF si obbliga a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 10

La presente convenzione decorre dal al

Letto, approvato e sottoscritto

Data

per il Comune

per il CAF

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.TO MARTINI Dott.ssa Morena

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.TO ZANON Dott. Giuseppe

N. 730 Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **27/08/2013** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Li **27/08/2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.TO ZANON Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **É DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. **18 agosto 2000, n. 267.**

* nei suoi confronti è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di sospensione/annullamento

per cui la stessa **É DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....